



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



CANONE RAI IN BOLLETTA ELETTRICA: COME FUNZIONA, ASPETTI CRITICI E RILIEVI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Analizziamo la prossima introduzione in bolletta del Canone Rai, il funzionamento e i rilievi critici.

Giuseppe Ferlisi (redattore Alessio Giaquinto)
PUBBLICO - TRIBUTARIO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Publicato, Martedì 10 Novembre 2015

Una delle misure più discusse e commentate della Legge di Stabilità 2016 è la riforma del canone RAI, il cui pagamento sarà inserito nella bolletta della luce.

La riforma in esame non si limita a prevedere il pagamento automatico del canone che ogni anno "Mamma RAI" richiede al singolo telespettatore, ma introduce anche diverse variazioni riguardo gli importi, il metodo di addebito e le sanzioni in caso di mancato pagamento del corrispettivo.

Da indiscrezioni (si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ancora deve essere sottoposta al vaglio del Parlamento per l'approvazione definitiva) da gennaio 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sarà pari a **100 euro**, circa 13,50 euro in meno rispetto alla somma che gli italiani versano attualmente tramite la bolletta autonoma.

Posti questi punti essenziali, la riforma in esame prevede quattro nodi specifici che appare opportuno analizzare in questa sede:

- In base a quanto stabilito dalla novella legislativa, la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio televisivo saranno vincolati all'esistenza di un'utenza elettrica. Nel senso che la presenza di un semplice contratto di energia elettrica in un domicilio anagrafico vedrebbe in automatico presupporre la presenza, in quel domicilio, di un apparecchio televisivo, soggetto quindi al pagamento del canone. Il principio è il seguente: chi ha un utenza elettrica, ha una tv e paga il canone;
- Chi possiede una seconda o una terza casa dovrà versare il canone una sola volta. Al fine di evitare doppi pagamenti il Governo autorizza *“lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti”* tra i vari enti quali fisco, ministeri, gestori ecc.;
- Il canone RAI, seppur inserito in bolletta, costituirà una voce distinta, evidenziata rispetto alle altre e non imponibile ai fini fiscali;
- Il pagamento avverrà in un'unica soluzione sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del versamento del canone stesso.

Per quanto concerne le esenzioni, continueranno ad essere applicate quelle attualmente in vigore. Non dovranno pagare i cittadini sopra i 75 anni di età e coloro che non superano un determinato reddito.

E chi non ha un televisore? Semplice: non paga. Con alcune precisazioni.

Come sopra precisato, la *“presunzione di possesso”* specificata all'interno della Legge di Stabilità 2016, appare affermare che anche coloro che non hanno un televisore riceveranno l'addebito in bolletta del canone RAI. Posto che la questione sarà senz'altro trattata dal ministero dello Sviluppo economico con decreto da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della Manovra, chi non ha una TV in casa dovrà presentare un **autocertificazione che attesti il mancato possesso**.

Senza di essa, anche chi non possiede un televisore, pagherà automaticamente il canone.

Veniamo a uno dei punti più importanti della legge. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge di Stabilità recita: *“al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo”*. Vale a dire che chi possiede le bollette domiciliate in banca, pagherà

automaticamente il canone con la stessa modalità. Nel caso in cui non volesse dovrà procedere alla revoca dell'autorizzazione prima dell'arrivo in banca della bolletta da pagare.

Nulla cambia per quanto riguarda le **sanzioni**: si conferma l'impianto attualmente in vigore che prevede una sanzione variabile da due a sei volte l'importo del canone (dai 200 ai 600 euro) per chi non paga.

L'inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica ha già ottenuto il placet dell'Autorità **Garante della Concorrenza e del mercato (Agcom)**, ma a condizione di distinguere il costo dell'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo da quello della fornitura di energia, misura prevista come abbiamo già sottolineato.

A tutela della trasparenza, l'Agcom sollecita però la adozione di *“adeguate garanzie informative in favore degli utenti finali”*, per non compromettere *“la possibilità di comprendere chiaramente qual è il prezzo pagato per i servizi di fornitura elettrica”*.

In vista della scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e della futura approvazione del nuovo contratto di servizio Rai, l'Autorità rileva inoltre che questa può essere *“un'opportunità per contribuire al processo di apertura dei mercati dei media al gioco della concorrenza, garantendo al contempo il rispetto del pluralismo dell'informazione e degli altri obiettivi di servizio pubblico”*.

A parere dell'Antitrust, questi obiettivi possono essere raggiunti *“attraverso la riqualificazione della missione di servizio pubblico radiotelevisivo e mediante il riconoscimento di una maggiore indipendenza e autonomia gestionale della Rai, anche attraverso un assetto societario e organizzativo moderno fondato su regole di funzionamento societario che consentano di garantire l'efficienza e assicurare l'effettività del finanziamento pubblico”*.

Tuttavia non sono pochi i **rilievi critici** e i **dubbi giuridici** in merito a questa modifica legislativa. *“Far pagare il canone Rai a chi paga una bolletta della luce è illegale senza una modifica, con legge ordinaria, del Regio decreto legge del 1938 che lo ha introdotto”* ha dichiarato **Massimiliano Dona, Segretario dell'Unione Nazionale Consumatori**.

L'UNC ricorda che l'art. 1 del R.D.L. n. 246 del 21/2/1938 è chiaro nello stabilire che il canone deve essere pagato da *“chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”*, ossia dei programmi televisivi.

Infatti, a mio giudizio, **non può essere introdotto il principio che deve pagare chi ha un contatore della luce** con un emendamento messo nella legge di stabilità o nel Milleproroghe.

Tanto più che, è evidente **l'inversione dell'onere della prova**, costringendo il consumatore a dover dimostrare la propria innocenza in un caso in cui è impossibile fornire documentazione adeguata a propria discolpa, come invece accade in altri esempi di evasione. Difficile provare di non avere una tv, senza una perquisizione delle forze dell'ordine nell'appartamento.

Non possiamo, però, trattare chi non ha una televisione alla stregua di un criminale. Viene meno il principio di presunzione di innocenza fissato dalla Costituzione. La prova dell'evasione deve restare a carico dello Stato. E inoltre si rischia di indurre in confusione gli utenti che ricevono una bolletta elettrica. Alcuni hanno proposto una diversa modalità di indagine per scovare gli evasori, forse più intelligente: chi ha un'antenna deve pagare il canone. E si potrebbero incrociare i dati con quelli degli abbonati alle pay tv. *“E' un sopruso bello e buono che nei confronti della pubblica amministrazione siano sempre i cittadini a dover dimostrare la propria innocenza”* ha concluso **Dona**.

Altro appunto, forse ancora più importante, riguarda la probabile **questione di costituzionalità**: secondo parte degli operatori del diritto, si tratterebbe di una misura illegittima che contrasta palesemente con la natura giuridica dell'imposta la quale, in base al Regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, si applica *“solo a chi possiede un apparecchio adibito alla ricezione di radioaudizioni”*

televisive e non ha nulla a che vedere con le bollette”, dando spazio quindi ad una possibile pioggia di ricorsi.

Per questo snaturare il canone vincolandone il pagamento ad una bolletta sarebbe illegittimo, poiché non garantisce il verificarsi della condizione essenziale per il pagamento dell’imposta, ossia il possesso di un televisore o altro apparecchio atto a ricevere frequenze tv.

Ma la domanda tra le più cercate sui motori di ricerca in questi giorni è se esista un modo per non pagare il canone Rai in bolletta? E pare che questo modo qualcuno lo abbia trovato, ma con dei dubbi che ci teniamo ad evidenziare rispetto a coloro che potrebbero seguire questi suggerimenti.

Alcuni siti infatti suggeriscono di intestare la bolletta a parenti che hanno più di 75 anni, così da rientrare all’interno della esenzione, tuttavia essa non si applica se del nucleo familiare dell’anziano fa parte un altro soggetto, coniuge escluso, con reddito autonomo.

Forse la situazione è stata riassunta più di tutti da **Carlo Freccero**, consigliere Rai, il quale molto critico sull’introduzione del canone nella bolletta elettrica ha affermato: *"Chi decide di fare ricorso lo vince di sicuro..."*.